



Città di CAMPI SALENTINA

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TECNICO, SVILUPPO LOCALE, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot.

ORDINANZA N. 44 DEL 23/12/2015

Prefetto della Provincia di
LECCE

Al Signor Questore
LECCE

Alla Stazione dei Carabinieri di
CAMPI SALENTINA

All'Ufficio di Polizia Urbana
SEDE

ALBO
SEDE

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI l'art. 703 e 650 del codice penale;

VISTO l'art. 544 del codice penale "maltrattamento degli animali";

CONSIDERATO:

- che in occasione delle festività natalizie e del Capodanno, in particolare, è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi potrebbero creare infortuni anche di grave entità alle persone (compresi bambini), che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;
- che in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone del centro storico, si verificano situazioni di aggregazione tra persone di diversa età, sia per la presenza di manifestazioni pubbliche che per fenomeni spontanei di affollamento finalizzati alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza;
- che l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o di giochi pirici nella suddetta circostanza, caratterizzata dalla presenza di più persone, può generare potenziali rischi per l'incolumità delle stesse;
- che tali potenziali rischi per le persone prescindono dalle condizioni che l'utilizzatore di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato o in luogo pubblico;
- che altresì le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare sono anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità

Ordinanza SINDACALE per divieto di sparare botti dal 31-12 al 1-1-2016



uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali.

- che il Comune è responsabile oltre che della protezione e tutela delle persone anche della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili, moto, cicli, abitazioni, ecc....), come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico;

RITENUTO:

- necessario quindi impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico;
- che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti possa coincidere con quello compreso tra il 31 dicembre 2015 al 01 gennaio 2016;
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto.

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 31 dicembre 2015 al 01 gennaio 2016, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000. L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della L. 689/81.

Alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

Il Comando di P. M. ed i Carabinieri dovranno accertare l'esatta esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.



IL SINDACO
Prof. Egidio ZACHEO